

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1901-A</sup> <sup>1951-A</sup>

## RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO  
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE **MOLINAROLI**)

SULLE

## PROPOSTE DI LEGGE

d' iniziativa del **Deputato DAL CANTON MARIA PIA**

*Annunziata il 15 marzo 1951*

Disposizioni relative alle generalità nelle carte di riconoscimento  
e nei documenti di stato civile

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHI BIANCA, BENNANI, CORNIA, ROSSI, SARAGAT, MARTINO  
GAETANO, BELLONI FIETTA, CECCHERINI, GIOVANNINI, CONSIGLIO**

*Annunziata il 24 aprile 1951*

Tutela giuridica dei figli naturali

*Presentata alla Presidenza il 16 giugno 1952*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nello studio approfondito di questioni di alto interesse sociale in questa nostra legislatura le onorevoli colleghe lasciano certo traccia profonda di applicazione a problemi fra i più delicati.

Oltre all'esame di problemi più direttamente afferenti al campo del lavoro, le onorevoli colleghe hanno portato cura assidua e

studio profondo ed appassionato nel campo della assistenza in genere e a quella dell'infanzia in specie.

Per il rispetto e la tutela dei piccoli e dei giovani e per la loro salvaguardia dalle più facili deviazioni morali abbiamo visto maturare un complesso legislativo sulla stampa per ragazzi. La disciplina e l'incremento

della cinematografia per ragazzi ha pure richiamato la delicata sensibilità morale e la rilevante passione delle nostre gentili onorevoli colleghe per forgiare uno strumento idoneo a portare fra i giovani tutti i frutti migliori di questo potente mezzo della civiltà moderna e per consolidarne la formazione ed educazione morale senza possibili perversimenti.

Un altro campo in cui la attività parlamentare delle nostre onorevoli colleghe è stata particolarmente attiva è quello relativo all'assistenza ed alla tutela più umana e civile dell'infanzia più negletta che si affaccia alla luce della vita come frutto della colpa e con segni più o meno differenziati rispetto al mondo comune di tutti gli altri bambini che nascono da legittime unioni.

Abbiamo così visto ed esaminato proposte varie che vanno dalla indicazione di nuove norme per l'assistenza agli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono, alla tutela giuridica dei figli naturali, alle modifiche dell'ordinamento dello stato civile e pur anche del codice civile per superare possibilmente ogni discriminazione civile e sociale fra tutti i nati di donna.

La onorevole Dal Canton con la proposta n. 1901 mira in particolare a questo scopo: impedire che in qualunque manifestazione documentale di riconoscimento, di identità personale in qualunque momento della vita sociale nessun atto ufficiale di stato civile o anagrafico porti a rilevare, in qualsiasi modo, la irregolarità della nascita.

L'argomento già studiato da vari onorevoli colleghi aveva precedentemente portato alla legge 28 luglio 1950, n. 586, scaturita dalla proposta di legge degli onorevoli colleghi Giordani e Migliori, con cui veniva modificato l'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, relativo all'ordinamento dello stato civile, con particolari disposizioni a favore dei figli naturali non riconosciuti né legittimati che siano stati adottati o affiliati.

La stessa onorevole proponente si è fatta iniziatrice di altra proposta, non ancora esaminata, che tende a modificare l'articolo 411 del codice civile (proposta n. 1146), relativa all'estinzione dell'affiliazione.

L'onorevole Bianca Bianchi a sua volta a tre diverse riprese con elaborate relazioni ha pure presentato proposte varie sulla materia.

Una prima proposta dell'onorevole Bianchi, la 475, aveva per oggetto tutto il campo assistenziale dell'infanzia legittima ed ille-

gittima con particolare riguardo anche allo stato civile degli infanti. Successivamente, ritirata la proposta n. 475, venne presentata dalla stessa proponente la proposta n. 1422, che si limita a modifiche degli articoli 71 e 73 dell'ordinamento dello stato civile in relazione ai nati illegittimi, senza più riferirsi all'articolo 186 dello stesso ordinamento che nel frattempo era stato modificato, come detto sopra, dalla legge 28 luglio 1950, n. 586.

In seguito venne presa in considerazione dalla Camera l'ultima proposta della stessa onorevole Bianca Bianchi che si intitola « Tutela giuridica dei figli naturali », n. 1951.

Detta proposta, nella stesura originaria, oltre che modificare il vigente ordinamento dello stato civile per i figli illegittimi, rielaborava tutta la materia giuridica della filiazione naturale anche per la ricerca della maternità e della paternità, con conseguenti radicali riforme alle disposizioni vigenti del codice civile e del codice penale.

Nell'intento di non lasciar apparire alcuna traccia dell'illegittimità dei natali negli atti della vita pubblica l'onorevole Bianchi pone la proposta di modificare gli articoli 71 e 73 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, disponendo che anche per i figli naturali la onomastica non sia per alcuna parte lacunosa. Per i nomi o cognomi della madre o del padre ignoto l'ufficiale di stato civile deve sopperire mediante l'assegnazione di nomi o cognomi fittizi.

L'identità almeno parziale della materia trattata nelle proposte di legge surricordate, per quanto ha tratto con l'ordinamento dello stato civile e con la formazione e l'uso degli estratti e certificati da ricavarli dagli atti medesimi, portò subito, in un primo esame della I Commissione, a rilevare l'opportunità di abbinare la discussione di entrambe le proposte.

La peculiarità giuridica peraltro della proposta dell'onorevole Bianchi per la parte concernente le disposizioni del codice civile e del codice penale, in ordine alle radicali riforme suggerite sull'ordinamento della famiglia e sulla tutela civile dei figli naturali, faceva risaltare la competenza piena della III Commissione per gli affari della giustizia.

Tali considerazioni condussero alla riunione delle due Commissioni I e III le quali congiuntamente discussero le due proposte e in adunanza del 14 marzo 1952, d'accordo con gli onorevoli relatori, d'intesa con le onorevoli proponenti addivennero alla conclusione di stralciare dalla proposta n. 1951 dell'onorevole Bianca Bianchi gli articoli 8,

9 e 10 afferenti all'ordinamento dello stato civile e affidare alla I Commissione l'esame di detto stralcio insieme con l'esame della proposta n. 1901 della onorevole Dal Canton lasciando alla competenza della III Commissione l'esame della proposta n. 1951 per la parte relativa agli articoli 1-7 che si riferisce più direttamente alla tutela giuridica dei figli naturali mediante modifiche al codice civile e al codice penale.

Di conseguenza, dalla proposta n. 1951 originaria venne ricavata a stralcio una proposta di legge n. 1951 con titolo proprio «Modifica degli articoli 71 e 73 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile», ed è appunto tale proposta di legge a stralcio n. 1951 dell'onorevole Bianca Bianchi ed altri, che, insieme con la proposta di legge n. 1901 dell'onorevole Dal Canton, è oggetto di esame in questa relazione.

Come gli onorevoli colleghi avranno facilmente rilevato dalla premessa sommaria esposizione, la proposta 1901 dell'onorevole Dal Canton e la proposta n. 1951 dell'onorevole Bianca Bianchi hanno lo stesso oggetto e mirano allo stesso fine, pur con metodi radicalmente diversi. L'una, onorevole Dal Canton, toglie a tutti i cittadini ogni traccia genealogica nei documenti ricavati dai registri di stato civile quando debbono prodursi per qualsiasi causa; la seconda, onorevole Bianchi, per converso crea per ogni nato una genealogia fittizia in sostituzione di quella civile mancante.

Si potrebbe dire che con la prima proposta tutti i cittadini vengono messi in qualche modo in uno stesso piano, sì, ma tutti in una posizione ambigua che può lasciare dubbio su la legittimità dei natali di ciascuno; con la seconda invece tutti sono posti in una posizione unica di supponibile legittimità di nascita per tutti e dove la illegittimità eventuale sarà tanto meno appariscente o dubbia quanto più cura e discrezione verranno poste nell'assegnazione dei cognomi surrettizi.

Con una proposta insomma tutti si figura quasi illegittimi, con l'altra tutti appaiono legittimi.

La proposta Dal Canton innova radicalmente le disposizioni vigenti sul rilascio dei certificati e degli estratti; la proposta Bianchi, pur innovando profondamente l'ordinamento dello stato civile, non fa che ampliare un sistema già in vigore per i figli di ignoti estendendolo a tutti i nati illegittimi.

È noto che l'apposizione dei nomi ai figli di ignoti o esposti, come si diceva un tempo con terminologia troppo cruda ed inumana

ormai abbandonata, è regolata da speciali disposizioni dell'ordinamento dello stato civile che impongono di evitare nomi e cognomi ridicoli o tali da lasciar sospettare l'origine e di astenersi dall'attribuire cognomi appartenenti a famiglie conosciute nonché dall'imporre cognomi come nomi o nomi di città come cognomi.

Per l'applicazione eventuale della proposta Bianchi basterà quindi che l'ufficiale dello stato civile sia fornito di liste più numerose di cognomi familiari per la formazione delle nuove genealogie.

La proposta dell'onorevole Bianchi però nulla dice sull'uso degli atti dello stato civile.

Più esattamente la proposta dell'onorevole Bianchi modifica radicalmente l'ordinamento dello stato civile perché dispone sulla compilazione degli atti originari dei registri dello stato civile.

La proposta dell'onorevole Dal Canton invece non tocca direttamente l'ordinamento dello stato civile e dispone soltanto sulla forma dei documenti rilasciati in base agli atti di stato civile.

Potrebbe quindi anche ritenersi che le due proposte potessero rimanere del tutto autonome essendo effettivamente concepibile che gli estratti o certificati siano rilasciati in determinata forma qualunque sia la registrazione degli atti originari.

La interdipendenza però non può non considerarsi se si rifletta d'altra parte che approvandosi con legge la proposta dell'onorevole Bianchi potrebbe non aver più ragione sostanziale la proposta dell'onorevole Dal Canton.

Infatti una volta che tutti i bambini avessero attribuito civilmente una maternità e una paternità, sia pure di fantasia, non avrebbe più, con tale nuovo ordinamento dello stato civile, quasi alcuna giustificazione sociale la proposta dell'onorevole Dal Canton, di omettere nei certificati alcuni dati dello stato civile. In tal caso per essere appunto più aderenti al pensiero comune ispiratore di ambedue le onorevoli proponenti più logicamente ne conseguirebbe che i certificati fossero in tutto conformi agli atti dello stato civile, sicché si dovrebbe venire ad una disposizione del tutto diversa da quella prospettata al nostro esame dalla onorevole Dal Canton.

Tutto questo è stato premesso perché, rilevata l'identità della materia delle due proposte, la Camera giudichi sulla opportunità di abbinare l'esame delle due proposte per

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

la parte relativa all'ordinamento dello stato civile e all'uso dei certificati correlativi.

Non sarebbe evidentemente raccomandabile, se pure possibile, passare a deliberare a breve distanza di tempo in senso del tutto difforme da una norma legislativa adottata poco prima.

Esposte le considerazioni anzidette di ordine generale, il relatore, nel merito, ritiene di dover far presente che la completa omissione della paternità e maternità nei documenti contemplati nell'articolo 1 della proposta dell'onorevole Dal Canton potrebbe dar luogo ad equivoci e ingenerare facili errori con notevoli ripercussioni dannose anche nell'esperimento di tante attività amministrative.

È a conoscenza di tutti che in Italia, come ovunque del resto, in alcuni paesi, comuni e frazioni, spesso sono pochissimi i cognomi usati e in certi villaggi talvolta tutti si denominano con lo stesso casato familiare a cui si accompagnano pochissimi e comunissimi nomi di battesimo.

Le soverchie omonimie quindi creerebbero spesso confusione non certamente utile.

Anche aggiungendo al nome e cognome la data di nascita, la identificazione non sempre sarebbe sicura. Non si dimentichi infatti che nei certificati, da impiegati poco attenti o diligenti, le cifre delle date vengono non raramente sbagliate, sicché ad insufficienti indicazioni si aggiungerebbero non infrequenti errori.

Ognuno può rendersi conto delle incertezze dei perditempi ed anche della impossibilità di procedere per esempio nell'istruttoria di una pensione qualora si iniziasse con dei dati personali così ridotti.

Non serve, per superare tali obiezioni, rifarsi al disegno di legge proposto per i passaporti, in cui all'articolo 12 non si chiedono i dati relativi alla paternità e alla maternità.

Il disegno di legge n. 1612, all'articolo 12, richiede però oltre il nome e cognome il luogo e la data di nascita anche le caratteristiche somatiche e la fotografia, firmata dal titolare ed autenticata.

Non si può evidentemente comparare un passaporto così compilato con un modesto certificato *sine genealogia*.

Il rilascio di passaporti poi avviene in un ambito ben più ristretto di quello in cui possono diffondersi i più svariati certificati di stato civile o anagrafici con conseguenze spiacevoli quindi ben molto più limitate.

Come ripiego, pur non presentando un testo corrispondente, la onorevole Dal Canton si mostra propensa nella relazione ad aggiungere sui certificati le caratteristiche somatiche (statura, colore degli occhi, ecc.).

La proposta non sembra accettabile per ragioni ovvie.

Il certificato è un documento semplicissimo necessario in mille evenienze della vita sociale che deve essere di facile e pronto rilascio su semplice richiesta anche a distanza e non di presenza ed anche per tramite di persona diversa da quella intestata.

Come sarebbe possibile rilasciare un certificato qualsiasi senza che l'interessato si presentasse di persona per il necessario rilievo *de visu* delle proprie caratteristiche somatiche personali per parte dell'impiegato responsabile?

Basta porsi il quesito per abbandonare la soluzione.

Insieme a siffatte difficoltà la Commissione non si nasconde e sentiva anzi profondamente il disagio che si sarebbe creato nella massa dei cittadini quando per tutti fosse stato instaurato il sistema di lasciare ignota la paternità. Il ridurre tutti i cittadini legittimi a nascondere il nome del proprio padre, solamente allo scopo di evitare uno scorno a chi non ne poteva citare uno legittimo, sembrava un pretendere troppo dalla generosità civile. Non è poi ovviamente da pretendere che quasi per rendere meno penosa la situazione di una minoranza sia pure incolpevole si privi la maggioranza di una tradizione universale cara e insopprimibile.

Rilevato il complesso degli inconvenienti della proposta Dal Canton il relatore non poteva dare il proprio assenso neppure al sistema proposto dall'onorevole Bianca Bianchi almeno per la impostazione fondamentale di esso. La proposta parte dalla creazione di atti originari di nascita non rispondenti agli elementi reali di fatto. Ciò non sembra accettabile sotto qualsiasi aspetto umano e giuridico. La verità indubbiamente va rispettata negli atti pubblici per assicurare la tutela dei diritti personali, familiari e patrimoniali derivanti dall'effettivo stato civile delle persone, salvo pure velarne l'aspetto quando ragioni morali e sociali ciò consiglino per un interesse superiore.

Fermo questo cardine, l'attenzione è stata rivolta a curare di raggiungere ugualmente quella possibile manifestazione documentaria che meglio nasconda il peccato d'origine e

consegua lo scopo altamente sociale che le onorevoli proponenti avevano in animo.

Da questo indirizzo è così uscito il nuovo testo approvato dalla Commissione e che ora viene sottoposto alla Camera anche con un nuovo titolo.

Le linee sono semplici. L'atto di nascita deve essere formato in modo del tutto veritiero secondo i fatti che risultano all'ufficiale dello stato civile e come tale deve essere trascritto nel registro dello stato civile.

Per non lasciare apparire la illegittimità dei natali negli estratti e certificati ricavati dai registri dello stato civile, si consentono imposizioni di nomi e cognomi fittizi a completamento delle lacune dell'atto originale, di massima secondo il congegno escogitato dalla proponente onorevole Bianca Bianchi.

Ogni variazione del genere però non va a modificare l'atto originale, che resta immutato; viene bensì aggiunta con annotazione in calce all'atto di nascita sul registro dello stato civile di cui costituisce parte integrante ad ogni effetto.

Ogni estratto o certificato ricavato dal registro dello stato civile deve recare tutti i dati di paternità e di maternità quali risultano dal complesso dell'atto originale e dalle relative annotazioni senza che venga fatta menzione che le varianti derivano dalle annotazioni.

L'estratto e il certificato saranno così completi di paternità e di maternità senza che si possa riconoscere quale parte di dati sia corrispondente alla realtà, come afferente all'atto originale e quale rappresenti una appendice di fantasia in derivazione delle annotazioni di comodo.

Gli articoli 1, 2 e 3 del nuovo testo intendono tradurre in norme giuridiche convenienti gli intendimenti perseguiti.

Nel redigere le disposizioni della nuova proposta è stata tenuta presente la delicatezza dell'argomento che tocca tanto da vicino la personalità del cittadino.

L'importanza della materia si rileva facilmente se si considera che è sempre stata parte integrante del codice civile del 1865.

Solo in occasione della riforma del codice stesso che portò al nuovo codice approvato con regio decreto 16 marzo 1942 in esecuzione dal 21 aprile 1942, fu ritenuto opportuno « che nel testo del codice fossero conservate, per quanto concerne gli atti di stato civile, soltanto le disposizioni fondamentali, e precisamente quelle relative al valore probatorio degli atti anzidetti, ai casi eccezionali in cui le nascite e le morti possono essere accertate con gli ordinari mezzi di

prova ed alle annotazioni e rettificazioni ». Così, come all'articolo 113 del regio decreto 24 aprile 1939, n. 640, recante « Disposizioni per l'attuazione del libro primo del codice civile e disposizioni transitorie », già era stato dichiarato che con separato provvedimento sarebbero state emanate le norme sull'ordinamento dello stato civile; in aderenza al criterio sopra emanato tutte le altre disposizioni sullo stato civile contenute nel codice del 1865 non furono riprodotte nel nuovo codice ma vennero raccolte nel regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, insieme con quelle contenute nel regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602 e successive modificazioni. Ne consegue che mentre il codice civile del 1865 conteneva 56 articoli sul registro delle tutele e sugli atti dello stato civile, la materia rimase ristretta in soli 7 articoli del codice civile 1942, essendo la rimanente parte compresa nel nuovo ordinamento dello stato civile.

Circa l'imposizione del cognome fittizio del padre sconosciuto le proposte erano state diverse. Fra le altre, per il figlio naturale riconosciuto dalla sola madre, era stato proposto di indicare il padre ignoto con cognome fittizio e con lo stato di defunto.

La Commissione non ha ritenuto di accogliere la proposta. Essa risulta già ventilata sotto vari aspetti anche dalla Commissione di studio per la riforma della legislazione civile istituita presso il centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano che ha portato pregevole contributo di studi su varie proposte di legge.

La I Commissione è andata in avviso contrario perché è sembrato che, pur allo scopo di raggiungere il lodevole intento sociale ispiratore della proposta di legge, non si dovesse aggiungere tanta artificiosità di mezzi per « dar vita », se è lecito il gioco di parole, a tanti genitori morti. Non poteva poi escludersi che per circostanze non del tutto imprevedibili, del resto, potesse nel prosieguo di tempo presentarsi come effettivamente vivo il genitore naturale che si sarebbe venuto a contrapporre al genitore fittizio considerato morto. Tutto ciò avrebbe evidentemente portato oltreché argomento di romanzo in materia di somma delicatezza possibili confusioni e contrasti con ripercussioni non facilmente prevedibili né di tranquilla soluzione.

Da ultimo non fu ritenuto trascurabile il fatto che la stessa indicazione di defunto pel genitore ignoto poteva offrire già di per sé qualche facile supposizione sulla realtà che si pone cura di velare.

L'articolo 4 mira a prestare subito a tutti gli illegittimi il mezzo per modificare il proprio stato civile e togliersi dalla situazione indesiderata che il provvedimento appunto tende a correggere.

È stato da qualche commissario sollevato il dubbio che questa applicazione in certo senso retroattiva in rapporto agli atti di stato civile già registrati *more antiquo* possa essere causa di confusioni deplorabili rispetto ad atti amministrativi compiuti in base agli atti di stato civile che ora verrebbero modificati ed è stato anche avanzata seria preoccupazione sulle conseguenze che, ad esempio, il mutamento dello stato civile chiesto da un capo famiglia potrebbe recare al coniuge o ai figli minori.

Circa i riflessi del mutato stato civile in riferimento ad atti già instaurati secondo lo stato civile precedente, sembra al relatore che il rimedio sia semplice. Chi abbia interesse a far constare che un atto intestato al suo primitivo stato civile debba intendersi riferito pur sempre alla medesima persona che venga ad assumere lo stato civile nuovo consentito dal presente provvedimento non ha che da richiedere la copia integrale dell'atto originale con le annotazioni. Tale copia integrale prodotta in sede opportuna facendo fede dell'*iter* genealogico dell'interessato basterà senza dubbio a ristabilire la consistenza delle situazioni utili.

Per quanto si riferisce allo stato civile del coniuge e dei minori di chi venga a modificare il proprio stato civile a norma dell'articolo 4 del presente provvedimento, non sembra che ci sia motivo di preoccupazione poiché tale modifica dello stato civile del capo famiglia non ha motivo di influenzare quello del coniuge e dei discendenti.

La modifica invero non avviene sul cognome del richiedente ma solo sulle generalità prima mancanti. Non si viene a mutare il casato: si completano soltanto le lacune originarie di nomi o cognomi di madre o di padre che prima non risultavano assegnati perché ignoti.

Per gli effetti di questo provvedimento quindi il coniuge e i figli rimangono negli stessi rapporti civili con lo stesso capo del nucleo familiare di cui fanno parte senza modifiche di sorta.

Il rapporto di affinità e di discendenza è radicato e tale resta nel capo famiglia di tal nome e cognome che non mutano ma che si completano unicamente per i dati mancanti dei propri genitori ignoti.

In ogni caso, qualora ricorrano le particolari ipotesi ivi previste, valgono le norme, che restano ferme, del titolo ottavo e del titolo nono del regio decreto 9 agosto 1939, n. 1238, per i cambiamenti e le aggiunte di nomi e cognomi e le rettificazioni degli atti dello stato civile e delle annotazioni.

Gli articoli 5 e 6 concretano la estrinsecazione pratica nella manifestazione pubblica degli atti dello stato civile in estratti e certificati per i quali si dispone che siano rilasciati in conformità delle nuove norme in base agli atti integrati senza che affiori la finzione che copre la illegittimità della nascita.

Il relatore aveva proposto un ultimo articolo 8 inteso a regolare il rilascio delle copie integrali degli atti di nascita in piena aderenza ai concetti che tendono alla miglior salvaguardia della prole illegittima.

L'articolo 185 dell'attuale ordinamento dichiara che la copia integrale degli atti dello stato civile può essere rilasciata soltanto quando ne è fatta espressa richiesta, la quale deve essere preventivamente autorizzata dal procuratore della Repubblica.

Chiunque può quindi permettersi di sollevare il velo che nasconde una nascita *contra bonos mores*. La richiesta deve essere autorizzata dal procuratore della Repubblica; però nulla vieta a qualsiasi estraneo, sotto un pretesto facilmente giustificativo, di indagare sull'origine illegittima di un cittadino.

Ad eliminare possibili abusi o comunque morbosi curiosità deplorabili il relatore aveva proposto che soltanto, il titolare dell'atto di nascita potesse chiederne copia integrale senza alcuna autorizzazione, estendendo tale diritto anche ai suoi ascendenti, discendenti, coniuge e tutore, oltretutto al procuratore della Repubblica.

Ogni altro cittadino, per avere copia integrale di un atto di nascita diverso dal proprio, dovrebbe richiedere e ottenere, senza spese, l'autorizzazione del tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio dello Stato civile nei registri del quale l'atto è iscritto.

La Commissione non ha ritenuto di approvare una disposizione simile la quale non figura quindi nel testo sottoposto all'esame della Camera.

Il relatore si sofferma ad osservare che con la disposizione anzidetta, che limitava la maggior riservatezza unicamente, fra tutti gli atti dello stato civile, all'atto di nascita, riteneva di completare e perfezionare lo strumento legislativo nelle sue nobili finalità adeguandosi così in forma più aderente anche

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

in tale particolare alla norma dell'articolo 30, comma 3°, della Costituzione.

Analogamente in proposito dispone al medesimo intento la legge francese del 30 novembre 1906, che modifica in tal senso l'articolo 57 del Codice Napoleone.

La Commissione, con ponderato esame, sotto l'impulso delle proposte delle onorevoli colleghe Bianca Bianchi e Maria Dal Canton, ispirate alla più umana sensibilità, ritiene di aver disposto un testo legislativo meritevole di approvazione pur avendo presente, come già notava l'onorevole Corsanego all'Assemblea Costituente che « i giuristi insegnano, i tecnici del diritto lo sanno: è impossibile materialmente, impossibile giuridicamente creare per tutti una situazione giuridica identica e ai figli legittimi ed ai figli illegittimi. L'assoluta comparazione urta contro ostacoli di indole giuridica oltreché di indole morale ».

Con l'approvazione di questa legge la Camera avrà il merito di aver resa vitalmente attiva la norma dell'articolo 30 della Costituzione tutelando i figli nati fuori del matrimonio, con disposizioni legislative che saranno all'avanguardia nella legislazione delle nazioni civili. Cadrà finalmente il diaframma

che con inumana spietatezza separava con un segno di insuperabile inferiorità i bambini legittimi da quelli illegittimi fin dai banchi della scuola ponendo anche con ciò pur involontariamente il seme di una ribellione al regime sociale.

È saggio anche per la società ed è cristiano evitare inutili quanto immeritate umiliazioni. « Si l'intérêt social peut exiger que la filiation soit exactement constatée dans l'act inscrit sur les registres, il ne demande pas que cette filiation soit divulguée dans des extraits que le premier venu a le droit de se faire délivrer »; con queste nobili parole chiudeva una proposta analoga M. Raoul Peret all'Assemblea francese.

Io aggiungo che con questa legge la Camera, non potendo vincere la malizia umana, ne attenuerà le conseguenze nelle vittime innocenti.

È un atto di generosa solidarietà umana e civile di schietto spirito democratico e repubblicano con una viva estrinsecazione evangelica di cristianesimo operante nella società a sollievo delle sue miserie.

MOLINAROLI, *Relatore*.

## PROPOSTE DI LEGGE

### N. 1901

**Disposizioni relative alla generalità nelle carte di riconoscimento e nei documenti di stato civile.**

#### ART. 1.

Negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimoni, di cittadinanza, ed a quelli attestanti lo stato di famiglia e nei vari documenti di riconoscimento si omettono la paternità e la maternità.

#### ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

### N. 1951

**Tutela giuridica dei figli naturali.**

#### ART. 1.

Nel caso di mancata dichiarazione da parte della madre, qualora concorrano motivi nell'interesse del figlio, il pubblico ministero promuove azione per la dichiarazione giudiziale di maternità naturale.

Resta ferma la facoltà di promuovere l'azione a norma degli articoli 272, comma terzo, e 273, del Codice civile.

La disposizione dell'articolo 273, comma secondo, del Codice civile si applica anche nel caso di azione promossa dal pubblico ministero.

#### ART. 2.

L'ufficiale dello stato civile deve dare immediata notizia al procuratore della Repubblica delle dichiarazioni di nascita, nelle quali la maternità non sia dichiarata.

L'ufficiale dello stato civile forma separato processo verbale delle informazioni eventualmente ricevute in proposito e lo trasmette del pari al procuratore della Repubblica.

## TESTO DELLA COMMISSIONE

**Modificazioni alle norme dell'ordinamento dello stato civile relativo ai figli illegittimi.**

#### ART. 1.

All'articolo 71 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficiale dello stato civile impone inoltre ad essi un nome per il padre ignoto, un nome ed un cognome per la madre ignota.

Le relative indicazioni di paternità e maternità fittizie vengono annotate in calce all'atto di nascita ».

#### ART. 2.

All'articolo 73 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« Quando nelle circostanze di cui al secondo comma vi è riconoscimento da parte della sola madre, l'ufficiale dello stato civile impone anche un nome e lo stesso cognome della madre per il padre ignoto.

In un caso di riconoscimento da parte del solo padre, l'ufficiale dello stato civile impone inoltre al bambino un nome e un cognome per la madre ignota.

Le indicazioni di paternità o di maternità saranno annotate in calce all'atto di nascita ».

#### ART. 3.

All'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficiale dello stato civile impone inoltre al bambino un nome per il padre ignoto, un nome ed un cognome per la madre ignota, annotando queste indicazioni in calce al processo verbale redatto nel registro di nascita ».

#### ART. 4.

Coloro che precedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono stati iscritti nei registri dello stato civile come figli d'ignoti o come riconosciuti da uno solo dei genitori, possono chiedere con istanza al presidente del tribunale del luogo della loro nascita che il tribunale stesso con decreto in camera di consiglio autorizzi l'ufficiale dello stato civile ad attribuire loro paternità e maternità fittizie. Il decreto viene trascritto e annotato secondo



## ART. 3.

Fuori delle ipotesi di false generalità e di attestazioni false, già contemplate dagli articoli 483, 495, 496, del Codice penale, la madre che, al fine di sottrarsi alla dichiarazione di maternità, dà false generalità alla persona incaricata di fare la dichiarazione di nascita, è punita, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione fino a sei mesi.

## ART. 4.

Riferimento all'articolo 278 del Codice civile:

« La paternità naturale può essere dichiarata giudizialmente oltre che nei casi previsti dall'articolo 278 del Codice Civile, anche nel caso di seduzione, preceduta da promessa di matrimonio risultante da prova scritta, o compiuta con abuso di autorità o di relazioni domestiche, sempre che la promessa o l'abuso risalga al tempo che corrisponde a quello del concepimento ».

## ART. 5.

All'articolo 252 del Codice civile va aggiunto il seguente comma:

« I figli adulterini possono essere altresì riconosciuti dal genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio, ma in stato di separazione legale per mutuo consenso o per colpa dell'altro coniuge e sempre che non vi siano figli legittimi o legittimati o loro discendenti legittimi ».

## ART. 6.

Sostitutivo dell'articolo 279 del Codice civile:

« Nei casi previsti dall'articolo precedente ed in ogni altro caso in cui non possa più proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, il genitore naturale è tenuto a mantenere, educare ed istruire il figlio; conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del Codice civile:

1°) se la paternità o la maternità risulta indirettamente da sentenza civile o penale;

2°) se la paternità o la maternità dipende da un matrimonio dichiarato nullo;

3°) se la paternità o la maternità risulta da una non equivoca dichiarazione scritta dei genitori;

4°) se vi sia possesso di stato di figlio naturale ».

le norme dell'articolo 163. Tale annotazione fa parte integrante dell'atto di nascita, ma nel rilascio degli estratti o certificati non dovrà farsi menzione del decreto di modifica dell'atto di nascita.

L'ufficiale dello stato civile che procede alla trascrizione del decreto deve trasmetterne, entro cinque giorni, l'estratto alla procura della Repubblica del tribunale del luogo di nascita dell'interessato per l'annotazione nel casellario giudiziario.

Per le istanze di modificazione agli atti dello stato civile di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del titolo nono e dell'articolo 162 del titolo ottavo.

## ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 184 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è modificato come segue:

« Gli estratti degli atti dello stato civile vengono rilasciati per riassunto nel quale sono riportate le indicazioni contenute nell'atto originale e nelle relative annotazioni. Essi devono enunciare la paternità e la maternità quali risultano dalla integrazione portata all'atto dalle annotazioni stesse, omettendo di riferire che la paternità o la maternità fittizia deriva dalle annotazioni ».

## ART. 6.

Le disposizioni dell'articolo 5 sulla indicazione della paternità o maternità si applicano anche ai certificati relativi agli atti dello stato civile, a quelli attestanti lo stato di famiglia e ai vari documenti di riconoscimento.

## ART. 7.

Il primo e secondo comma dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono abrogati.

ART. 7.

All'articolo 578 del Codice civile è aggiunto il seguente comma:

« Non si fa luogo alla successione legittima a favore del genitore che riconosce il figlio naturale dopo che questi ha compiuto il diciottesimo anno d'età ».

ART. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 71 del regio-decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome, nonché un nome per il padre ignoto, un nome ed un cognome per la madre ignota ».

ART. 9.

All'articolo 73 del regio-decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« Quando nelle circostanze di cui al secondo comma vi è riconoscimento da parte del solo padre naturale, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al bambino un nome ed un cognome per la madre ignota. Nei casi di riconoscimento da parte della sola madre naturale, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al bambino un nome per il padre ignoto ».

ART. 10.

Coloro che precedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono stati iscritti nei registri dello stato civile come figli di ignoti, possono chiedere con istanza al presidente del tribunale del luogo della loro nascita che il tribunale con decreto in Camera di consiglio autorizzi l'ufficiale dello stato civile ad attribuire loro paternità e maternità fittizie, annotando in margine all'atto di nascita una postilla contenente gli estremi del decreto.

Tale annotazione fa parte integrante dell'atto di nascita, ma non verrà riportata negli estratti o certificati di nascita rilasciati a richiesta dell'interessato.